

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N° 2	—
IN DATA	21.02.2007
PROTOCOLLO N°	182

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE “IN HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO “SINISTRA PIAVE” ALLA SOCIETA’ “PIAVE SERVIZI S.C.R.L.”. LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITA' D'AMBITO E IL GESTORE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasette (2007) addì ventuno (21) del mese di febbraio alle ore 18.30, in Conegliano presso la sala riunioni dell'Associazione “Dama Castellana” sita in Viale Spellanzon n. 15, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 115 in data 05.02.2007 si è riunita, in 2^a convocazione, l'Assemblea d'Ambito sotto la Presidenza del Sindaco di Vittorio Veneto Prof. Giancarlo Scottà e con l'intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo. Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE	ABITANTI	ABITANTI/TOTALE	Presente (Sì = 1)	Abitanti rappresentati	Quote rappresentate
Alano di Piave	2.773	0,0032		0	0,0000
Altivole	6.122	0,0070	1	6.122	0,0070
Arcade	3.440	0,0039	1	3.440	0,0039
Asolo	7.605	0,0081		0	0,0000
Borso del Grappa	4.935	0,0056	1	4.935	0,0056
Breda di Piave	6.348	0,0072		0	0,0000
Caerano S. Marco	7.027	0,0080	1	7.027	0,0080

Caorle	11.342	0,0129	1	11.342	0,0129
Cappella Maggiore	4.412	0,0050	1	4.412	0,0050
Carbonera	9.804	0,0112	1	9.804	0,0112
Casale sul Sile	9.461	0,0108	1	9.461	0,0108
Casier	8.935	0,0102	1	8.935	0,0102
Castelcucco	1.871	0,0021	1	1.871	0,0021
Castelfranco Veneto	31.486	0,0359	1	31.486	0,0359
Castello di Godego	6.437	0,0073	1	6.437	0,0073
Cavaso del Tomba	2.675	0,0030	1	2.675	0,0030
Ceggia	5.096	0,0058	1	5.096	0,0058
Cessalto	3.134	0,0036		0	0,0000
Chiarano	3.114	0,0035	1	3.114	0,0035
Cimadolmo	3.327	0,0038	1	3.327	0,0038
Cison di Valmarino	2.553	0,0029	1	2.553	0,0029
Codognè	5.068	0,0058	1	5.068	0,0058
Colle Umberto	4.572	0,0052	1	4.572	0,0052
Conegliano	35.100	0,0400	1	35.100	0,0400
Cordignano	6.374	0,0073	1	6.374	0,0073
Cornuda	5.730	0,0065	1	5.730	0,0065
Crespano del Grappa	4.328	0,0049	1	4.328	0,0049
Crocetta del Montello	5.709	0,0065	1	5.709	0,0065
Eraclea	12.460	0,0142	1	12.460	0,0142
Farra di Soligo	7.892	0,0090		0	0,0000
Follina	3.646	0,0042	1	3.646	0,0042
Fontanelle	5.471	0,0062		0	0,0000
Fonte	5.479	0,0062		0	0,0000
Fossalta di Piave	4.022	0,0046		0	0,0000
Fregona	2.927	0,0033	1	2.927	0,0033
Gaiarine	6.161	0,0070		0	0,0000
Giavera del Montello	4.318	0,0049	1	4.318	0,0049
Godega di S. Urbano	5.954	0,0068	1	5.954	0,0068
Gorgo al Monticano	3.977	0,0045	1	3.977	0,0045
Istrana	7.763	0,0088	1	7.763	0,0088
Jesolo	22.698	0,0259	1	22.698	0,0259
Loria	7.764	0,0088	1	7.764	0,0088
Mansuè	4.132	0,0047	1	4.132	0,0047
Marcon	12.199	0,0139	1	12.199	0,0139
Mareno di Piave	7.870	0,0090	1	7.870	0,0090
Maser	4.846	0,0055		0	0,0000
Maserada sul Piave	7.575	0,0086	1	7.575	0,0086
Meolo	6.054	0,0069		0	0,0000
Miane	3.416	0,0039	1	3.416	0,0039
Monastier di Treviso	3.554	0,0041		0	0,0000
Monfumo	1.428	0,0016	1	1.428	0,0016
Montebelluna	27.539	0,0314	1	27.539	0,0314
Moriago della Battaglia	2.627	0,0030	1	2.627	0,0030
Motta di Livenza	9.657	0,0110	1	9.657	0,0110
Musile di Piave	10.249	0,0117	1	10.249	0,0117
Mussolente	6.663	0,0076		0	0,0000
Nervesa della Battaglia	6.653	0,0076		0	0,0000
Noventa di Piave	5.952	0,0068	1	5.952	0,0068
Oderzo	17.316	0,0197		0	0,0000
Ormelle	4.087	0,0047	1	4.087	0,0047
Orsago	3.598	0,0041	1	3.598	0,0041

Paderno del Grappa	2.002	0,0023	1	2.002	0,0023
Paese	18.407	0,0210	1	18.407	0,0210
Pederobba	7.061	0,0080	1	7.061	0,0080
Pieve di Soligo	10.673	0,0122	1	10.673	0,0122
Ponte di Piave	7.128	0,0081	1	7.128	0,0081
Ponzano Veneto	9.783	0,0111	1	9.783	0,0111
Portobuffolè	739	0,0008	1	739	0,0008
Possagno	2.029	0,0023	1	2.029	0,0023
Povegliano	4.109	0,0047	1	4.109	0,0047
Quarto d'Altino	7.228	0,0082		0	0,0000
Quero	2.312	0,0026		0	0,0000
Refrontolo	1.805	0,0021	1	1.805	0,0021
Revine Lago	7.491	0,0085	1	7.491	0,0085
Riese Pio X	9.627	0,0110		0	0,0000
Roncade	11.911	0,0136	1	11.911	0,0136
Salgareda	5.574	0,0064	1	5.574	0,0064
S. Biagio di Callalta	11.439	0,0130	1	11.439	0,0130
S. Donà di Piave	35.417	0,0404	1	35.417	0,0404
San Fior	6.153	0,0070	1	6.153	0,0070
San Pietro di Feletto	4.890	0,0056	1	4.890	0,0056
San Polo di Piave	4.536	0,0052	1	4.536	0,0052
San Vendemiano	8.776	0,0100	1	8.776	0,0100
San Zenone Ezz.	6.506	0,0074	1	6.506	0,0074
Santa Lucia di Piave	7.226	0,0082	1	7.226	0,0082
Sarmede	3.004	0,0034	1	3.004	0,0034
Segusino	1.980	0,0023	1	1.980	0,0023
Sernaglia della Battaglia	5.799	0,0066	1	5.799	0,0066
Silea	9.114	0,0104		0	0,0000
Spresiano	9.251	0,0105	1	9.251	0,0105
Susegana	10.754	0,0123	1	10.754	0,0123
Tarzo	4.537	0,0052	1	4.537	0,0052
Torre di Mosto	4.302	0,0049	1	4.302	0,0049
Trevignano	9.074	0,0103	1	9.074	0,0103
Treviso	80.144	0,0913	1	80.144	0,0913
Valdobbiadene	10.624	0,0121	1	10.624	0,0121
Vas	864	0,0010	1	864	0,0010
Vazzola	6.405	0,0073	1	6.405	0,0073
Vedelago	13.826	0,0158	1	13.826	0,0158
Vidor	3.405	0,0039	1	3.405	0,0039
Villorba	16.921	0,0193	1	16.921	0,0193
Vittorio Veneto	29.184	0,0333	1	29.184	0,0333
Volpago del Montello	9.084	0,0104	1	9.084	0,0104
Zenson di Piave	1.694	0,0019		0	0,0000
Provincia Belluno	0	0,0000		0	0,0000
Provincia Vicenza	0	0,0000		0	0,0000
Provincia di Treviso	0	0,0000		0	0,0000
Provincia di Venezia	0	0,0000		0	0,0000
TOTALI	877.513	1	84	753.567	0,8588
Quorum abitanti richiesto	292.504		Enti presenti	Abitanti rappres.	Frazione sul totale
Quorum enti richiesto	36				
Quorum abitanti raggiunto	SI				
Quorum enti raggiunto	SI				

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:

ENTI: 36

ABITANTI : 292.504

L'esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI	ABITANTI	FRAZIONE SUL TOTALE
84	753.567	0,8588
ENTI ASSENTI		
24	123.946	0,1412
TOTALI		
108	877.513	1,000

Il Presidente Prof. Giancarlo Scottà riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE “IN HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO “SINISTRA PIAVE” ALLA SOCIETA’ “PIAVE SERVIZI S.C.R.L.”. LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L’AUTORITA’ D’AMBITO E IL GESTORE. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA: Come da mandato dell’Assemblea il Consiglio di Amministrazione di questa Autorità si è adoperato per poter pervenire all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante il ricorso al cosiddetto affidamento “in house providing” a uno o più Enti attualmente salvaguardati ed opportunamente associati. In forza della deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 26/05/2005 il territorio è stato suddiviso in due parti aggregando ad ognuna di esse le gestioni salvaguardate S.I.S.P. - A.S.I. - SILE-PIAVE per la “sinistra piave” e per la “destra piave” le gestioni salvaguardate S.I.C. - SIA - Schievenin alle quali in un secondo momento sono stati aggiunti i Comuni di Treviso e Castelfranco Veneto.

Le due realtà così considerate hanno dato origine i primi alla Piave Servizi S.c.r.l. e i secondi all’Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

Questo provvedimento riguarda, per i noti motivi, solo per l’affidamento della gestione alla Piave Servizi S.c.r.l.

La Piave Servizi S.c.r.l. si è costituita con atto del Notaio Dr. Giacomo Pecorelli di Treviso Repertorio n. 69352 registrato a Treviso il 30.07.2003.

Che la stessa ha provveduto alla cessione delle partecipazioni della Piave Servizi S.c.r.l. ai 50 Comuni soci di A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A., con scrittura privata del 10.11.2006 autenticata dai Notai dott. Candido Baravelli, Maurizio Bianconi e Paolo Talice di Treviso, Repertorio n. 91484, Registrato a Treviso il 20.11.2006 al n. 5937 Priv., iscritto al Registro delle Imprese di Venezia il 20.11.2006.

All’atto di costituzione e approvazione dello statuto si sono succeduti la sottoscrizione dei patti parasociali e del contratto di direzione e coordinamento.

Questa Autorità con la collaborazione della Piave Servizi S.c.r.l. ha proceduto alla formulazione di una proposta di linee di indirizzo necessarie per la stipula della convenzione e del relativo disciplinare del servizio.

Prima di dare lettura di tale documento si ricorda che secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 11 dello statuto di questa Autorità la convenzione diretta a regolare i rapporti tra Autorità d’Ambito e soggetti gestori dovrà essere trasmessa approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa autorità e trasmessa ai Comuni che hanno facoltà di formulare all’assemblea d’Ambito entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, proprio motivato parere anche

supportato da eventuali proposte di emendamento. Do ora lettura delle linee di indirizzo che convenzione e/o disciplinare dovranno tassativamente prevedere:

1. L'affidamento da parte dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" della titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo quanto previsto nella convenzione stessa e negli allegati tecnici costituenti parte integrale e sostanziale del medesimo atto;
2. La subordinazione dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio alla permanenza in capo al Gestore, così come previsto dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - i. del vincolo del "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;
 - ii. del capitale interamente pubblico;
 - iii. del requisito dell'"attività prevalente".

La perdita di anche uno solo di tali requisiti comporterà la revoca dell'affidamento e l'anticipata cessazione degli effetti della convenzione con conseguente diritto per l'A.A.T.O. di ritenere la garanzia fidejussoria di cui al successivo punto n. 6;
3. L'esecuzione del servizio da parte del Gestore a mezzo delle seguenti Società Operative Territoriali, da esso interamente controllate: A.S.I. S.p.A., Sile Piave S.p.A., S.I.S.P. S.r.l.;
4. L'esatta individuazione dell'oggetto dell'affidamento:
 - i. definizione del S.I.I., di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, comprensivo di progettazione, realizzazione, non escluse le attività di esproprio se delegate, e gestione delle opere;
 - ii. gestione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti e delle direttive dell'A.A.T.O.;
 - iii. diritto esclusivo del Gestore di esercitare il servizio affidato nella propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto per le concessioni esistenti;
 - iv. accettazione degli indirizzi, delle condizioni e delle modalità che saranno stabiliti dall'AATO al fine del rispetto del principio di unicità della gestione per l'intero ambito ai sensi art. 147 D.Lgs. 152/2006.

5. La definizione del perimetro dell'area servita e dei destinatari del servizio secondo quanto già determinato dall'Assemblea dell'A.A.T.O. con delibera n. 5 del 25.05.2004;
6. L'erogazione del servizio affidato secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse tipologie d'utenza ed osservanza degli standards minimi individuati dalla disciplina vigente, dalla convenzione di cui al suddetto art. 1 e dall'A.A.T.O.;
7. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. della tariffa, sia per il periodo transitorio, che a regime, eventualmente diversificata per territorio e tipologia di utenza, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con particolare riferimento agli artt. 154 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006;
8. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. dei casi e delle modalità, anche su richiesta del Gestore, di revisioni ordinarie e straordinarie della tariffa e del Piano d'Ambito;
9. L'adozione da parte del Gestore, entro 6 mesi dal provvedimento di affidamento, della Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvati dall'A.A.T.O.;
10. Il Gestore del servizio idrico integrato si impegna ad assicurare l'informazione agli utenti, a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate
11. La presentazione da parte del Gestore di adeguata garanzia fidejussoria che dovrà essere annualmente aggiornata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.A.T.O.;
12. La fissazione delle modalità e dei tempi di comunicazione all'A.A.T.O.:
 - dei risultati dei rilievi periodici sulla qualità del servizio;
 - degli indicatori gestionali e tecnici definiti dal "Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato";
13. L'obbligo reciproco del Gestore e dell'Autorità d'Ambito di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio

- Idrico Integrato, e definizione delle modalità per ripristinare tale equilibrio, nell'ipotesi in cui lo stesso venga meno per cause non imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;
14. L'obbligo del Gestore di attuare le direttive, i piani e i programmi dell'A.A.T.O. relativi al Servizio Idrico Integrato nell'ambito del Piano d'Ambito approvato;
 15. L'esercizio del controllo degli scarichi industriali da parte del Gestore e rilascio delle relative autorizzazioni e stipula di eventuali convenzioni come da previsione ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.
 16. La concessione in uso gratuito al Gestore, per tutta la durata dall'affidamento, dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del S.I.I. come da inventario, stante l'onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente .
 17. L'obbligo degli Enti Locali di consegnare al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento saranno portati a termine dalle amministrazioni appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse;
 18. L'autorizzazione al Gestore da parte dei Comuni appartenenti all'A.A.T.O., per tutta la durata della convenzione, di eseguire tutti i lavori necessari alla realizzazione e alla corretta gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature del S.I.I., anche utilizzando il suolo e sottosuolo di strade, terreni e aree pubbliche;
 19. Il subentro del Gestore nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite, con l'esclusione della responsabilità del Gestore per obbligazioni pregresse;
 20. La predisposizione da parte del Gestore, entro 3 mesi dall'affidamento della gestione, di un apposito programma di subentro nelle gestioni pubbliche preesistenti, siano esse in economia diretta o mediante società/consorzio;
 21. Il Gestore assume l'obbligo di garantire il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto al personale in servizio da almeno otto mesi prima dell'affidamento del servizio presso amministrazioni comunali, aziende ex municipalizzate o consortili e imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà

- soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro. Il Gestore si impegna inoltre, nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, ad applicare, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
22. Le responsabilità, gli obblighi e i doveri del Gestore verso terzi e verso l'A.A.T.O. per danni provocati a persone e/o beni;
 23. Il diritto del Gestore, dopo la stipula della convenzione, ad opporsi agli atti dell'A.A.T.O. qualora gli stessi importino indebite limitazioni alla sua autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali maggiori aggravii economici nella gestione del servizio (es. oneri di servizio pubblico, costi sociali...) come meglio definiti ex art. 11, allegato B, Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 388 del 12.02.1999;
 24. Le modalità di esercizio da parte dell'A.A.T.O. del potere di controllo e vigilanza sulla gestione e sugli obblighi in capo al Gestore;
 25. Le modalità di contestazione di eventuali inadempienze contrattuali e le relative penali;
 26. L'individuazione dei casi di risoluzione e di recesso delle parti;
 27. La risoluzione di eventuali controversie che dovrà essere definita mediante ricorso all'arbitrato.
 28. La definizione dei costi esogeni così come individuati dall'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006, oltre ai mutui pregressi assunti dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 e agli oneri previsti per il ristoro da corrispondere agli Enti Locali ed alle società di gestione salvaguardate come da delibera A.A.T.O. n. 5 del 19.09.2006. I mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2007 e anni successivi potranno essere assunti dal Gestore solo previo assenso dell'A.A.T.O.;
 29. La durata trentennale dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, con facoltà dell'Autorità di prolungare, per giustificato motivo, di non oltre 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza, sia essa naturale o anticipata. Nel periodo di prolungamento il Gestore dovrà garantire la continuità del servizio per la sola Gestione Ordinaria senza che da ciò derivi titolo per lo stesso ad alcun indennizzo;
 30. Il divieto, anche parziale, di cessione o di concessione a terzi del servizio;

31. Le modalità di restituzione delle opere al termine, per qualsiasi causa, dell'affidamento, distinguendo tra le diverse ipotesi di restituzione delle stesse affidate in concessione inizialmente o successivamente al Gestore, ed opere finanziate dal Gestore e/o sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria.

32. I requisiti che rendano bancabile la convenzione, tali da consentire al Gestore il finanziamento da parte di istituti di credito per realizzare gli interventi programmati.

PRESIDENTE: Apriamo la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire sul punto all'ordine del giorno?

SINDACO COMUNE DI CORNUDA: Lei prima diceva che i Comuni del territorio della "Sinistra Piave" possono già, a partire da quest'anno, mettere a bilancio l'ammortamento dei mutui. Per i Comuni della "Destra Piave" è invece una grave penalizzazione non poter mettere questi mutui in ammortamento nel 2007. Quindi non so se questa sia una giustizia equa all'interno dell'ATO.

PRESIDENTE: Ciò non è responsabilità dell'ATO, anche perché sappiamo tutti quello che è successo nel territorio "Destra Piave".

SINDACO COMUNE DI CORNUDA: Certo Presidente lo so, ma qui si tratta di penalizzare alcuni Comuni. Se il sottoscritto ha dimostrato buona volontà e per motivi di causa maggiore non si è riusciti a costituire la Società veniamo anche penalizzati sotto il profilo del bilancio.

PRESIDENTE: Questo deve essere una spinta a costituire, entro il 30 aprile, la società ATS.

SINDACO COMUNE DI CORNUDA: Ma in ogni caso, Presidente, nel 2007 non rientriamo più!!!

SINDACO COMUNE DI CROSETTA DEL MONTELLO: Andremo in variazione di bilancio.

SINDACO COMUNE DI CORNUDA: Non so se tutti siamo d'accordo che avvenga questo. Io voglio far solo presente il mio disagio.

PRESIDENTE: Hai fatto bene a rappresentare il tuo disagio, perché speriamo che questo invogli i Comuni della "Destra Piave" a costituire immediatamente l'ATS.

Preso atto che non ci sono ulteriori interventi il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 84 pari ad abitanti 753.567

Votanti: 84 pari ad abitanti 753.567

Voti favorevoli: 81 pari ad abitanti 751.336

Voti contrari: NESSUNO

Astenuti: 3 (Cornuda, Vedelago e Cavaso del Tomba) pari ad abitanti 22.231;

Il Presidente chiede inoltre di votare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 84 pari ad abitanti 753.567

Votanti: 84 pari ad abitanti 753.567

Voti favorevoli: 81 pari ad abitanti 751.336

Voti contrari: NESSUNO

Astenuti: 3 (Cornuda, Vedelago e Cavaso del Tomba) pari ad abitanti 22.231;

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 26/05/2005 con la quale il territorio di proprio competenza veniva suddiviso in due parti "sinistra piave" e "destra piave" come peraltro descritto anche dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione d'Assemblea n. 9 del 09/12/2003 e con deliberazione d'Assemblea n. 6 del 25/05/2004;

DATO ATTO che la Piave Servizi S.c.r.l. si è costituita con atto del Notaio Dr. Giacomo Pecorelli di Treviso Repertorio n. 69352 registrato a Treviso il 30.07.2003;

CHE la stessa ha provveduto alla cessione delle partecipazioni della Piave Servizi S.c.r.l. ai 50 Comuni soci di A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A., con scrittura privata del 10.11.2006 autenticata dai Notai dott. Candido Baravelli, Maurizio Bianconi e Paolo Talice di Treviso, Repertorio n. 91484, Registrato a Treviso il 20.11.2006 al n. 5937 Priv., iscritto al Registro delle Imprese di Venezia il 20.11.2006;

CHE la Piave Servizi S.c.r.l. formata dagli Enti Salvaguardati A.S.I. spa, S.I.S.P. S.r.l. e Sile – Piave S.p.a. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per l'affidamento "in house providing" del servizio idrico integrato;

DATO ATTO che la predetta società è costituita dai comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Zanson di Piave, Roncade, Silea, San Biagio di Callalta, Monastier, Casale sul Sile, Casier, Quarto D'altino, Marcon, Meolo, Cappella Maggiore, Chiamano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Prtobuffolè, Salgareda, San Fior, San

Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto;

RITENUTO di fissare le linee di indirizzo al fine di pervenire alla definizione della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato e regolante i rapporti tra Autorità d'Ambito e società di gestione affidataria;

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alle predette linee direttive, così come esposte dal Presidente nell'intervento di presentazione dell'argomento;

RICORDATO che la convenzione ai sensi degli artt. 8 e 11 del vigente Statuto di questa Autorità deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione e trasmessa ai Comuni che hanno facoltà di fornire all'Assemblea d'Ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta proprio motivato parere anche supportato da eventuali proposte di emendamento e approvata definitivamente dall'Assemblea d'Ambito

;
VISTO l'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che: "L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'U.E. con conferimento della titolarità del servizio: [...omissis....] a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti Pubblici titolari del Capitale Sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano";

VISTO il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni vista la Legge Regionale 27/03/1998 n. 5;

VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";

VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

CON VOTI favorevoli 81 pari ad abitanti 751.336, contrari NESSUNO, astenuti 3 (Cornuda, Vedelago e Cavaso del Tomba) pari ad abitanti 22.231, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della delibera;
- di affidare il servizio idrico integrato nel territorio "Sinistra Piave" alla società Piave Servizi S.c.r.l. con sede a San Donà di Piave in Via N. Sauro n. 21, costituita ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs.

18/08/2000 n. 267 e che per tale effetto, subentrerà nelle gestioni precedentemente affidate agli Enti Salvaguardati e in economia;

- di disporre che l'affidamento di cui al punto precedente svolga effetto immediato nei confronti dei seguenti locali soci fondatori: Jesolo, San Donà di Piave, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Zanson di Piave, Roncade, Silea, San Biagio di Callalta, Monastier, Casale sul Sile, Casier, Quarto d'Altino, Marcon, Meolo, Cappella Maggiore, Chiamano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Prtobuffolè, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto;
- di approvare le linee di indirizzo in ordine alla stipula della convenzione di gestione regolante i rapporti tra Autorità d'Ambito e il gestore affidatario, che di seguito si riportano:
 1. L'affidamento da parte dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" della titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo quanto previsto nella convenzione stessa e negli allegati tecnici costituenti parte integrale e sostanziale del medesimo atto;
 2. La subordinazione dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio alla permanenza in capo al Gestore, così come previsto dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - i. del vincolo del "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;
 - ii. del capitale interamente pubblico;
 - iii. del requisito dell'"attività prevalente".
 3. La perdita di anche uno solo di tali requisiti comporterà la revoca dell'affidamento e l'anticipata cessazione degli effetti della convenzione con conseguente diritto per l'A.A.T.O. di ritenere la garanzia fidejussoria di cui al successivo punto n. 6;
 4. L'esecuzione del servizio da parte del Gestore a mezzo delle seguenti Società Operative Territoriali, da esso interamente controllate: A.S.I .S.p.A., Sile Piave S.p.A., S.I.S.P. S.r.l.;
 5. L'esatta individuazione dell'oggetto dell'affidamento:

- i. definizione del S.I.I., di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, comprensivo di progettazione, realizzazione, non escluse le attività di esproprio se delegate, e gestione delle opere;
 - ii. gestione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti e delle direttive dell'A.A.T.O.;
 - iii. diritto esclusivo del Gestore di esercitare il servizio affidato nella propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto per le concessioni esistenti;
 - iv. accettazione degli indirizzi, delle condizioni e delle modalità che saranno stabiliti dall'AATO al fine del rispetto del principio di unicità della gestione per l'intero ambito ai sensi art. 147 D.Lgs. 152/2006.
6. La definizione del perimetro dell'area servita e dei destinatari del servizio secondo quanto già determinato dall'Assemblea dell'A.A.T.O. con delibera n. 5 del 25.05.2004;
7. L'erogazione del servizio affidato secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse tipologie d'utenza ed osservanza degli standards minimi individuati dalla disciplina vigente, dalla convenzione di cui al suddetto art. 1 e dall'A.A.T.O.;
8. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. della tariffa, sia per il periodo transitorio, che a regime, eventualmente diversificata per territorio e tipologia di utenza, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con particolare riferimento agli artt. 154 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006;
9. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. dei casi e delle modalità, anche su richiesta del Gestore, di revisioni ordinarie e straordinarie della tariffa e del Piano d'Ambito;
10. L'adozione da parte del Gestore, entro 6 mesi dal provvedimento di affidamento, della Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvati dall'A.A.T.O.;
11. Il Gestore del servizio idrico integrato si impegna ad assicurare l'informazione agli utenti, a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni

- inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate
12. La presentazione da parte del Gestore di adeguata garanzia fidejussoria che dovrà essere annualmente aggiornata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.A.T.O.;
 13. La fissazione delle modalità e dei tempi di comunicazione all'A.A.T.O.:
 14. dei risultati dei rilievi periodici sulla qualità del servizio;
 15. degli indicatori gestionali e tecnici definiti dal "Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato";
 16. L'obbligo reciproco del Gestore e dell'Autorità d'Ambito di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato, e definizione delle modalità per ripristinare tale equilibrio, nell'ipotesi in cui lo stesso venga meno per cause non imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;
 17. L'obbligo del Gestore di attuare le direttive, i piani e i programmi dell'A.A.T.O. relativi al Servizio Idrico Integrato nell'ambito del Piano d'Ambito approvato;
 18. L'esercizio del controllo degli scarichi industriali da parte del Gestore e rilascio delle relative autorizzazioni e stipula di eventuali convenzioni come da previsione ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.
 19. La concessione in uso gratuito al Gestore, per tutta la durata dall'affidamento, dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del S.I.I. come da inventario, stante l'onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente .
 20. L'obbligo degli Enti Locali di consegnare al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento saranno portati a termine dalle amministrazioni appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse;
 21. L'autorizzazione al Gestore da parte dei Comuni appartenenti all'A.A.T.O., per tutta la durata della convenzione, di eseguire tutti i lavori necessari alla realizzazione e alla corretta gestione delle opere, degli

- impianti e delle attrezzature del S.I.I., anche utilizzando il suolo e sottosuolo di strade, terreni e aree pubbliche;
22. Il subentro del Gestore nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite, con l'esclusione della responsabilità del Gestore per obbligazioni pregresse;
23. La predisposizione da parte del Gestore, entro 3 mesi dall'affidamento della gestione, di un apposito programma di subentro nelle gestioni pubbliche preesistenti, siano esse in economia diretta o mediante società/consorzio;
24. Il Gestore assume l'obbligo di garantire il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto al personale in servizio da almeno otto mesi prima dell'affidamento del servizio presso amministrazioni comunali, aziende ex municipalizzate o consortili e imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro. Il Gestore si impegna inoltre, nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, ad applicare, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
25. Le responsabilità, gli obblighi e i doveri del Gestore verso terzi e verso l'A.A.T.O. per danni provocati a persone e/o beni;
26. Il diritto del Gestore, dopo la stipula della convenzione, ad opporsi agli atti dell'A.A.T.O. qualora gli stessi importino indebite limitazioni alla sua autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali maggiori aggravii economici nella gestione del servizio (es. oneri di servizio pubblico, costi sociali...) come meglio definiti ex art. 11, allegato B, Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 388 del 12.02.1999;
27. Le modalità di esercizio da parte dell'A.A.T.O. del potere di controllo e vigilanza sulla gestione e sugli obblighi in capo al Gestore;
28. Le modalità di contestazione di eventuali inadempienze contrattuali e le relative penali;
29. L'individuazione dei casi di risoluzione e di recesso delle parti;

30. La risoluzione di eventuali controversie che dovrà essere definita mediante ricorso all'arbitrato.
31. La definizione dei costi esogeni così come individuati dall'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006, oltre ai mutui pregressi assunti dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 e agli oneri previsti per il ristoro da corrispondere agli Enti Locali ed alle società di gestione salvaguardate come da delibera A.A.T.O. n. 5 del 19.09.2006. I mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2007 e anni successivi potranno essere assunti dal Gestore solo previo assenso dell'A.A.T.O.;
32. La durata trentennale dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, con facoltà dell'Autorità di prolungare, per giustificato motivo, di non oltre 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza, sia essa naturale o anticipata. Nel periodo di prolungamento il Gestore dovrà garantire la continuità del servizio per la sola Gestione Ordinaria senza che da ciò derivi titolo per lo stesso ad alcun indennizzo;
33. Il divieto, anche parziale, di cessione o di concessione a terzi del servizio;
34. Le modalità di restituzione delle opere al termine, per qualsiasi causa, dell'affidamento, distinguendo tra le diverse ipotesi di restituzione delle stesse affidate in concessione inizialmente o successivamente al Gestore, ed opere finanziate dal Gestore e/o sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria.
35. I requisiti che rendano bancabile la convenzione, tali da consentire al Gestore il finanziamento da parte di istituti di credito per realizzare gli interventi programmati.
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dello Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";
 - di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, resi dal Direttore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
 - di dichiarare con votazione separata come riportata nelle premesse la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:

IL DIRETTORE

(Dr. Salvatore Minardo)